

Camera dei Deputati

**Legislatura 8**  
**ATTO CAMERA**

Sindacato Ispettivo

**INTERPELLANZA : 2/00704**  
presentata da **RUBINO** il **27/11/1980** nella seduta numero **0242**

Stato iter :

COFIRMATARIO	GRUPPO	DATA FIRMA
MISASI	DC	27/11/1980
VERNOLA	DC	27/11/1980
PISICCHIO	DC	27/11/1980
MATARRESE	DC	27/11/1980
CIANNAMEA	DC	27/11/1980
CERIONI	DC	27/11/1980
GRIPPO	DC	27/11/1980
BASSI	DC	27/11/1980
PUMILIA	DC	27/11/1980
PERRONE	DC	27/11/1980
ALLOCCA	DC	27/11/1980
RUSSO GIUSEPPE	DC	27/11/1980
ABETE	DC	27/11/1980
AUGELLO	DC	27/11/1980
PICANO	DC	27/11/1980

Ministero destinatario :

**LAVORO**

Attuale Delegato a rispondere :

**LAVORO**, data delega **11/27/1980**

Attuale Delegato a rispondere :

**MEZZOGIORNO**, data delega **11/27/1980**

Fasi dell'iter e data di svolgimento :

ATTO DECADUTO IL 13/04/1981

ITER CONCLUSO IL 13/04/1981

Termini di classificazione dell'atto secondo lo standard Teseo :

**CONCETTUALE :**

PREVIDENZA SOCIALE, LAVORO PRIVATO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO, SS ENTE PUBBLICO, SS ENTE PREVIDENZIALE, CONTRIBUTO PREVIDENZIALE, ATTUAZIONE ATTO NORMATIVO, AZIENDA INDUSTRIALE, AZIENDA ARTIGIANA, DIPENDENTE PRIVATO, MEZZOGIORNO, L-1968-1089, L-1971-0589, L-1972-0463, L-1976-0183, 30/09/1968, PROCESSO, TERMINE, ZZ/SGRAVIO-CONTRIBUTI-INPS

**SIGLA O DENOMINAZIONE :**

INPS

**GEO-POLITICO :**

SICILIA

**TESTO ATTO**

I SOTTOSCRITTI CHIEDONO DI INTERPELLARE IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE E IL MINISTRO PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO E NELLE ZONE DEPRESSE DEL CENTRO-NORD, PER SAPERE - PREMESSO: CHE CON LA LEGGE N. 1089 DEL 25 OTTOBRE 1968 E' STATO PREVISTO LO SGRAVIO DEL 10 PER CENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DOVUTO SULLA FORZA ECCEDENTE QUELLA PRESENTE ALLA DATA DEL 30 SETTEMBRE 1968; CHE CON LA LEGGE N. 589 DEL 4 AGOSTO 1971 SONO STATI PREVISTI ULTERIORI SGRAVI DEL 10 PER CENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DOVUTI SULLA FORZA ECCEDENTE QUELLA PRESENTE ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 1970; CHE CON LA LEGGE N. 463 DELL'8 AGOSTO 1972 E' STATO PREVISTO LO SGRAVIO DEL 10 PER CENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DOVUTI SULLA FORZA PRESENTE AL 1968 ED ANCORA PRESENTE ALL'1 LUGLIO 1972; CHE CON LA LEGGE N. 183 DEL 2 MAGGIO 1976 E' STATO PREVISTO LO SGRAVIO TOTALE SULLA FORZA ECCEDENTE QUELLA PRESENTE ALLA DATA DEL 30 GIUGNO 1976; CHE L'INPS, CON CIRCOLARI NN. 205/V E 2471/GS DEL 4 DICEMBRE 1968, A MAGGIORE CHIARIMENTO HA TESTUALMENTE DISPOSTO: "ALLE AZIENDE INDUSTRIALI O ARTIGIANE CHE SI COSTITUISCONO DOPO IL 30 SETTEMBRE 1968 NELLE ZONE TERRITORIALI DI APPLICAZIONE DELLE LEGGI SUL MEZZOGIORNO, LO SGRAVIO AGGIUNTIVO DEL 10 PER CENTO UNITAMENTE AL PRIMO (SGRAVIO GENERALE) SPETTA PER TUTTI I DIPENDENTI"; CHE DETTA INTERPRETAZIONE E' STATA CONFERMATA CON LETTERA N. 27105071 DEL 24 APRILE 1978 INVIATA DALLA DIREZIONE GENERALE DELL'INPS ALL'ISPettorato PER LA SICILIA E CON LA QUALE SI COMUNICAVA CHE IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ISTITUTO AVEVA CONFERMATO IL DIRITTO AGLI SGRAVI PER LE AZIENDE SORTE NEL MEZZOGIORNO DOPO IL 30 SETTEMBRE 1968; CHE L'INPS CON CIRCOLARI 276 C V E N. 1804 GS DEL 2 SETTEMBRE 1971 INTERPRETATIVE DELLA LEGGE N. 589 DEL 4 AGOSTO 1971 RIBADIVA CHE TUTTI GLI SGRAVI PREVISTI PER I LAVORATORI ASSUNTI DALLE AZIENDE GIA' ESISTENTI IN ECCEDEZZA A QUELLI IN SERVIZIO, SPETTANO INTERAMENTE ANCHE ALLE NUOVE AZIENDE, NATE CIOE' DOPO L'ENTRATA IN VIGORE DELLE LEGGI STESSE; CHE CON CIRCOLARI 410 C V, N. 640 G S, N. 366 V S, N. 12366 INTERPRETATIVE DELLA LEGGE 2 MAGGIO 1976, N. 183, RIBADISCE ANCORA I CONCETTI GIA' AMPIAMENTE RICHIAMATI; RICORDATO ALTRESI' CHE L'INPS, CON LE NORME IMPARTITE A MEZZO CIRCOLARI, SIA ALLE PROPRIE SEDI CHE A TUTTE LE AZIENDE, HA INTERPRETATO LE LEGGI EMANATE A FAVORE DELLE INDUSTRIE DEL MEZZOGIORNO NEL SENSO ESTENSIVO, AUTORIZZANDO CIOE' LE AZIENDE SORTE DOPO L'ENTRATA IN VIGORE DELLE LEGGI SUINDICATE AD USUFRUIRE DI TUTTI GLI SGRAVI, CONSIDERANDO NUMERO "ZERO" IL NUMERO DEI DIPENDENTI DELLE NUOVE AZIENDE ALLA DATA DI EMANAZIONE DELLE SINGOLE LEGGI; RICORDATO ANCORA CHE A FRONTE DELLE NORME LEGISLATIVE SOPRA RICHIAMATE E DI QUELLE AMMINISTRATIVE REITERATE PER ANNI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'INPS, ALCUNI UFFICI LEGALI DELLO STESSO ENTE HANNO PROMOSSO AZIONI LEGALI CONTRO ALCUNE AZIENDE DI ALCUNE PROVINCE ITALIANE, SOSTENENDO CHE GLI SGRAVI SUDETTI NON SPETTEREBBERO ALLE AZIENDE NATE DOPO L'ENTRATA IN VIGORE DI DETTE LEGGI; TENUTO PRESENTE CHE SONO IN CORSO PROCEDIMENTI GIUDIZIARI IN RELAZIONE ALLE ECCEZIONI SOLLEVATE DAI LEGALI DI ALCUNE SEDI PROVINCIALI DELL'INPS A) COME INTENDANO TUTELARE LA UGUAGLIANZA DEI

CITTADINI DI FRONTE ALLA LEGGE IN RIFERIMENTO AD UNA COSI' PALESE DIFFORMITA' DI ATTEGGIAMENTI CHE SI REGISTRA TRA LE DIVERSE SEDI PROVINCIALI; B) COME VALUTINO LA INTERPRETAZIONE RESTRITTIVA DIANZI RICHIAMATA ALLA LUCE DELLA AFFERMATA VOLONTA' DI FAVORIRE L'INDUSTRIALIZZAZIONE DEL MEZZOGIORNO, CHE COSTITUIREBBE ELEMENTO CENTRALE DELLA POLITICA ECONOMICA DEL GOVERNO; C) SE NON RITENGANO DI INTERVENIRE PREDISPONENDO OPPORTUNE NORME DI CHIARIMENTO PER EVITARE CHE LA INTERPRETAZIONE RESTRITTIVA, SOLLEVATA A DISTANZA DI UN LUSTRO, COLPISCA IL TESSUTO PRODUTTIVO DEL SUD, RIDUCENDO LE ATTIVITA' E LA OCCUPAZIONE (DATO CHE ESSA SI RIFERISCE ALLA TOTALITA' DELLE AZIENDE NATE DOPO IL 30 SETTEMBRE 1968), VANIFICHI LA POLITICA MERIDIONALISTA, DETERMINI IN QUELLE ZONE UN NOTEVOLE AGGRAVIO DELLA CRISI ECONOMICA E SOCIALE; D) SE NON RITENGANO IN PARTICOLARE DI PREDISPORRE OPPORTUNE NORME PER CUI IL TERMINE ACCORDATO ALLE DITTE ED ALLE IMPRESE PER INOLTARE DOMANDE DI RATEIZZAZIONE DEI CRIDITI VANTATI DAGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA E PER I RELATIVI ADEMPIMENTI SIA CONSIDERATO SOSPESO FINO AL PASSAGGIO IN GIUDICATO DELLE SENTENZE DELLA AUTORITA' GIUDIZIARIA CHE DEFINISCA LE CONTROVERSIE.